

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA FINANZA E STATISTICA GRUPPO DI RICERCA SU EQUITÀ POVERTÀ E SALUTE (GREPS) PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE. BIENNIO 2012-2014.

Il giorno.....del mese.....anno 2012 presso la sede della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza in Perugia, Via Mario Angeloni, 61;

TRA

Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in Perugia, Piazza Italia, (C.F.80000130) rappresentata da.....:.....nato ail.....

E

L'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Di Economia, Finanza e Statistica P.IVA 00448820548 con sede in Perugia, Via A. Pascoli, 33 rappresentato dalla Prof.ssa Margherita Giannoni C.F.....nella sua qualità di Responsabile Scientifico del programma di collaborazione;

PREMESSO E CONSIDERATO

Che la Regione Umbria ha individuato quali obiettivi prioritari della propria programmazione la reingegnerizzazione del sistema sanitario e l'individuazione di una risposta adeguata ai bisogni emergenti sociosanitari della popolazione, basato sui principi dell'efficienza e della sostenibilità;

che la Regione Umbria ha ritenuto necessario dotarsi di un sistema di valutazione della performance, sottoponendo a controllo, a misurazione e a confronto, anche interregionale, le prestazioni che vengono erogate dal Sistema Sanitario Regionale;

che il Gruppo di ricerca su Equità, Povertà e Salute (GREPS) dell'Università degli Studi di Perugia nato dall'idea di fondere i risultati di alcune attività di ricerca di Economia Sanitaria su tematiche inerenti la valutazione dei sistemi e Servizi sanitari in termini di equità ed efficienza e ricerche su tematiche di Sanità Pubblica relative all'analisi delle politiche di riduzione delle disuguaglianze di Salute, per fornire supporto ai policy marker;

che la collaborazione tra la Regione Umbria e il gruppo di ricerca GREPS dell'Università degli Studi di Perugia è stato attivata nell'anno 2008 con deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 22 settembre 2008;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Individuazione delle parti e premessa

L'individuazione delle parti come sopra costituite e la premessa costituiscono parte integrante del presente atto;

Art. 2: Oggetto dell'attività di collaborazione

Il Dipartimento con il Gruppo di ricerca su Equità, Povertà e Salute (GREPS) dell'Università degli Studi di Perugia - si obbliga alle seguenti prestazioni ed attività:

2.1 - Produzione di indicatori sull'equità nell'accesso ai Servizi Pubblici e misurazione della performance del Sistema di Welfare regionale, in grado di monitorare a livello territoriale e temporale le disuguaglianze di salute e di equità nell'accesso ai servizi sanitari;

2.2 – Sviluppo di ulteriori nuovi indicatori in particolare per monitorare il ricorso all'assistenza sanitaria da parte di cittadini stranieri e fasce di cittadini fragili a rischio di povertà;

2.3 - Messa a punto di indicatori di equità nell'uso dei servizi sanitari relativamente al fenomeno della mobilità sia da/verso l'Italia che tra le regioni, con specifica valutazione della posizione dell'Umbria nel contesto nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

2.4 - Valutazione dell'impatto sull'uso e la spesa dei Servizi Sanitari, a seguito della riforma introdotta nell'agosto 2011, relativa all'aumento dei ticket per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario, della manovra di contenimento della spesa sanitaria pubblica;

2.5 - Aggiornamento della stima di una serie di indicatori relativi all'equità nella salute e nell'accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione straniera in Italia e in Europa calcolando indici di equità in base al reddito relativi allo stato di salute e al mancato accesso alle visite dentistiche e mediche nelle recenti indagini Eurostat – EUSILC (2008 e 2010), confrontando la situazione della popolazione straniera con quella della popolazione italiana nelle diverse aree geografiche del nostro paese e tra i paesi europei.

2.6 - Assistere la fase di implementazione di un sistema informativo per la gestione dell'Ospedale di Piriti, nello stato del Malawi, ospedale finanziato anche con un contributo della Regione Umbria.

Su proposta del Dipartimento o degli Organi Accademici di cui il Dipartimento deve avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 la Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza – di seguito denominata Direzione – può autorizzare il Dipartimento ai sensi della *DGR n. 319 del 16.03.2009 "Approvazione bozza della convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di stage e tirocini presso le strutture regionali"* a far operare presso strutture proprie della Direzione o di cui questa ne abbia la disponibilità, studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca. Il numero sarà concordato di volta in volta tra il soggetto ospitante e il soggetto proponente. Resta inteso che l'autorizzazione non genera alcun obbligo in capo alle parti in relazione alla stipula dei successivi atti applicativi che il tirocinio formativo ai sensi dell'art.18 comma 1, lettera d) della Legge 196, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Condizione essenziale procedimentale per l'autorizzazione di cui sopra la dichiarazione liberatoria rilasciata in via generale dal Dipartimento in ordine alla assunzione in proprio di ogni responsabilità, ivi compreso l'infortunio in itinere, per eventi che riguardino i soggetti individuati e le attività che verranno a svolgere.

Art. 3: Svolgimento delle attività

Fermo quanto in merito precisato nei successivi articoli del presente contratto in ordine all'esecuzione dello stesso, il GREPS si obbliga a svolgere le attività previste nel precedente articolo due (2) in stretto rapporto con il Dirigente del Servizio "Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria" della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza.

Per quanto sopra il GREPS è tenuto, a richiesta del Direttore Regionale Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza ed indipendentemente dalle verifiche di

cui al successivo articolo 7, a trasmettere allo stesso reports riepilogativi delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti per gli effetti dell'art. 13 lettera d) del Regolamento di organizzazione. Qualora il GREPS svolga la sua attività in sede regionale per motivi legati strettamente agli adempimenti contrattuali, la Direzione mette a disposizione, previa consultazione tra le parti contraenti e comunque nell'ambito delle disponibilità strumentali in possesso, la strumentazione adeguata.

Art. 4: Durata della convenzione.

La presente convenzione ha durata di anni solari due a decorrere dal giorno successivo alla data del presente atto.

Art. 5: Piano attuativo

Il GREPS entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto presenta – e parimenti entro trenta giorni dall'inizio del secondo anno solare - un documento programmatico da denominarsi piano attuativo che descrive le modalità esecutive delle attività descritte nel precedente articolo art. 2, i tempi necessari alla loro realizzazione (piano attuativo) e gli obiettivi da raggiungere.

L'esecuzione del piano attuativo è demandato al Responsabile scientifico che fin da ora le parti concordamente designano nella persona della prof.ssa Margherita Giannoni.

Il piano attuativo per essere operativo deve essere accettato dalle parti contraenti e sottoscritto per la Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza dal Dirigente del Servizio "Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria" e per l'Università dalla prof.ssa Margherita Giannoni;

Art. 6: Finanziamento

Le attività riferite alla presente Convenzione sono finanziate dalla Regione Umbria attraverso il cap. 2166 U.P.B. 12.1.013 del Bilancio di direzione, esercizio finanziario 2012 della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza mediante corrispettivo di € 48.400,00, Iva compresa nella misura vigente nel tempo 21%, per ogni anno.

Il corrispettivo annuale è pagato annualmente in due rate di pari entità. La prima rata è liquidata anticipatamente a seguito della sottoscrizione del piano attuativo, la seconda rata è liquidata previa acquisizione e valutazione positiva di un rendiconto tecnico finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti in relazione al piano attuativo annuale previsto nell'art. 5, nonché sulle spese sostenute dal Dipartimento per la parte coperta da corrispettivo della Regione. Il rendiconto per la parte economica è costituito da elenco analitico con richiamo a documentazione giustificativa.

Art. 7: Verifiche semestrali

Approvato il piano attuativo, le parti contraenti in appositi incontri da effettuarsi entro sei mesi successivi all'approvazione esaminano lo stato delle attività e determinano, ove vi abbisogni, interventi o correttivi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano.

E' oggetto degli incontri in via prevalente l'analisi della destinazione ed utilizzo dato al contributo erogato dalla Regione in via di anticipazione.

Art. 8: Risultati scientifici delle attività

I risultati scientifici delle attività sono di proprietà della Regione Umbria. La brevettabilità di eventuali invenzioni o scoperte i cui oneri gravano sul presente contratto sono di proprietà in parti eguali di entrambe le parti contraenti

I risultati delle attività, previo nullaosta del Servizio "Servizio Informativo e Mobilità Sanitaria". Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza possono essere pubblicati ma devono recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto all'interno delle attività della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza e in collaborazione e con il contributo scientifico del GREPS.

Eventuali diritti di autore seguono la disciplina di riparto di cui al primo comma.

Art. 9: Adeguamenti dell'accordo.

Eventuali adeguamenti dell'accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni legislative o da nuove esigenze espresse dalle parti contraenti e non convenute nel presente atto, saranno concordati successivamente dalle parti stesse sempre che non comportino modifiche al valore economico del contratto. Tali adeguamenti concordati seguono la forma scritta dei piani attuativi di cui al precedente articolo 5.

Art. 10: Trattamento dati.

Il GREPS per l'esecuzione del presente contratto può richiedere dati al Servizio "Sistema informativo e Mobilità Sanitaria" della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza il quale può rilasciarli esclusivamente in forma anonima e ove occorra in forma aggregata e comunque nel rispetto del regolamento regionale emanato in materia a seguito della legge regionale n. 7 del 02.05.2006.

Il Dipartimento è obbligato ad utilizzare i dati come sopra acquisiti o quanti altri necessita acquisire esclusivamente per l'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 11: Risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire il programma o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione, facendo salvo il contributo già utilizzato in relazione agli stati di avanzamento del lavoro previsti nel Piano attuativo e restituendo l'eccedenza sulla base del rendiconto da rendere nella forma prevista dal terzo comma dell'art.6.

Art. 12: Eventuale controversia

Ciascuna parte risponderà in esclusiva degli atti dalla parte stessa posti in essere; per ogni controversia le parti nomineranno un collegio arbitrale di tre membri, uno per parte, e il terzo con funzioni di presidente, di nomina di comune accordo.

Art. 13: Registrazione dell'atto.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1992 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.